



Statuto

// 31 / 5 / 23 //

Premessa

«Una precisazione è doverosa prima di presentare la nostra accademia: non si "diventa" guardiani della natura selvaggia, ma si "è" guardiani della natura selvaggia. È un istinto primordiale presente in ognuno di noi». Secondo il nostro punto di vista, ogni individuo, sin dalla nascita, è dotato di una grande "forza creatrice", spesso ignorata o rinchiusa dietro la barriera dell'insicurezza. Come un pulcino dentro ad un uovo, quella forza sta lì e aspetta di essere liberata. La routine di tutti i giorni e le incertezze del passato la annichiliscono, la bloccano, rinchiusa in quel suo guscio divenuto ormai prigione. La nostra missione è aiutare a liberare tale forza, comprenderla e indirizzarla verso buone pratiche. I ragazzi e le ragazze che intraprendono il nostro percorso si impegnano, forti della fiducia che sentono riposta in loro dagli istruttori, a crescere facendosi artefici consapevoli e responsabili della propria strada. Gli aspiranti guardiani vengono stimolati attivamente a mettersi alla prova, vivendo tramite il gioco esperienze che sollecitano e spingono quella forza nascosta ad uscire e manifestarsi in tutta la sua bellezza e positività, in un percorso sportivo, educativo, sociale e relazionale che prevede l'inclusione di tutti i bambini, l'ascolto e l'interazione.»

Definizioni e Finalità

Articolo 1

È costituita l'Associazione non riconosciuta ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii. e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, denominata "GENS" (indicata anche come "Associazione" nel presente testo) con sede legale in Riserva Naturale della Lecciona, Viale dei Tigli, 55049 Viareggio (LU). La denominazione sociale dell'associazione, una volta ottenuta l'iscrizione nella sezione Associazioni APS e ASD del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) sarà integrata automaticamente con l'acronimo "APS e ASD" e diventerà "GENS APS e ASD". Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione è centro di vita associativa, autonomo, pluralista, apolitico, a carattere volontario, democratico e antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Condividendone le finalità, aderisce all'associazione e rete associativa nazionale "ARCI APS e ASD", adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

Articolo 2

Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei/delle propri/e soci/e, come dell'intera comunità. Sono finalità dell'associazione: Combattere l'isolamento sociale dovuto alla sempre più dilagante assuefazione tecnologica proponendo attività all'aria aperta, in gruppo e promuovendo condivisione e inclusione dei più fragili. Stimolare attivamente i bimbi che partecipano al progetto a mettersi alla prova, grazie ad un percorso sportivo, educativo, sociale e relazionale che prevede l'inclusione, l'ascolto e l'interazione. Stimolare la formazione del carattere di ogni Giovane Esploratore della Natura Selvaggia, aiutarlo a sviluppare spirito di squadra, rispetto e fiducia verso sé stesso e verso i propri compagni. Insegnare a conoscere la natura e come tutelarla. Sensibilizzare le giovani reclute in merito all'economia circolare e creare un luogo in cui praticarla e svilupparla. L'economia circolare sarà quindi una tematica accademica importante, in grado di portare i suoi frutti all'interno dell'Accademia ma anche al suo esterno. Far diventare l'Accademia Gens un luogo inclusivo grazie al quale far incontrare genitori e figli, giovani, adulti ed anziani stimolando l'interazione, l'apprendimento e il dialogo costruttivo. Portare a conoscenza e raccontare attraverso il gioco problemi e disagi importanti come la disabilità, il bullismo e la discriminazione di genere. Grazie ad un metodo rodato e testato negli anni e grazie ad attività sportive immersive vorremmo aiutare le nuove generazioni a comprendere in maniera corretta e concreta quali sono i veri pilastri che sorreggono la convivenza civile e che favoriscono la costruzione di un futuro equo e sostenibile. Organizzare periodicamente iniziative sportive ed eventi culturali, coinvolgendo le istituzioni e collaborando con programmi didattici ambientali di scuole e Università. Oltre a questo offrire un servizio autogestito di informazione per turisti e cittadini, promuovendo le iniziative sportive, culturali e il territorio di Viareggio e Torre del Lago Puccini; la promozione del benessere delle persone e il riconoscimento del diritto alla felicità; la promozione della cultura, delle sue forme espressive, della creatività e delle attitudini creative, degli spazi per l'espressione, la formazione, la creazione, la produzione e fruizione culturale;

Articolo 3

1) L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS: 2) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS; 3) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con



Handwritten signatures:
L. M. P. (left)
M. M. M. (right)

Handwritten note: Valerella - 31/05/23

Handwritten note: Francesco Meroni

Handwritten note: Vano N. S. S.

Handwritten note: Francesco Sin



1971/1972

1971/1972

1971/1972

The following information was obtained from the records of the Department of the Interior, Bureau of Land Management, regarding the land ownership and management of the area described in the preceding page. The information was obtained from the records of the Department of the Interior, Bureau of Land Management, regarding the land ownership and management of the area described in the preceding page. The information was obtained from the records of the Department of the Interior, Bureau of Land Management, regarding the land ownership and management of the area described in the preceding page.

1971/1972

1971/1972

The following information was obtained from the records of the Department of the Interior, Bureau of Land Management, regarding the land ownership and management of the area described in the preceding page. The information was obtained from the records of the Department of the Interior, Bureau of Land Management, regarding the land ownership and management of the area described in the preceding page. The information was obtained from the records of the Department of the Interior, Bureau of Land Management, regarding the land ownership and management of the area described in the preceding page.



The following information was obtained from the records of the Department of the Interior, Bureau of Land Management, regarding the land ownership and management of the area described in the preceding page. The information was obtained from the records of the Department of the Interior, Bureau of Land Management, regarding the land ownership and management of the area described in the preceding page. The information was obtained from the records of the Department of the Interior, Bureau of Land Management, regarding the land ownership and management of the area described in the preceding page.

The following information was obtained from the records of the Department of the Interior, Bureau of Land Management, regarding the land ownership and management of the area described in the preceding page. The information was obtained from the records of the Department of the Interior, Bureau of Land Management, regarding the land ownership and management of the area described in the preceding page. The information was obtained from the records of the Department of the Interior, Bureau of Land Management, regarding the land ownership and management of the area described in the preceding page.



MARCA DA BOLLO
Ministero dell'Economia
e delle Finanze
Società
D100672 00001E45 WD1010
00219112 30/05/2021 18:08
4578-00988 DE9848107088
IDENTIFICATIVO : 012108936203
0 0 0 089362 034 2

finalità educativa; 4) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale; 5) finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione della povertà educativa; 6) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; 7) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; 8) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata. Tutti i campi in cui si manifestano esperienze culturali, ricreative e formative e tutti quelli in cui si può dispiegare una battaglia civile contro ogni forma d'ignoranza, d'intolleranza, di violenza, di censura, d'ingiustizia, di discriminazione, di razzismo, di emarginazione, di solitudine forzata, sono potenziali settori d'intervento dell'Associazione. L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai/le soci/e di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art. 85 comma 4 del CTS. II) L'Associazione può esercitare, ai sensi dell'Art. 6 del CTS, attività diverse da quelle di cui al presente articolo, secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, come individuate dal Consiglio Direttivo, nonché raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del medesimo decreto.

Articolo 4

L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/le propri/e associati/e. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il/la volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria. L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale. L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/le propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

I/le Soci/e Articolo 5

Il numero dei/le soci/e è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. Può diventare socio/a chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa. In considerazione delle attività esercitate, i minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio/a previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Agli/le aspiranti soci/e sono richiesti l'accettazione e l'osservanza dello statuto e dei regolamenti interni e il rispetto della civile convivenza. Lo status di socio/a, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Gli/le aspiranti soci/e devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare e attenersi allo statuto, ai regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali.

Articolo 6

E' compito del Consiglio Direttivo, o di uno/a o più Consiglieri/e da esso espressamente delegati/e, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti. Qualora la domanda sia accolta, la comunicazione di accettazione sarà assolta con la consegna della tessera sociale di ARCI APS e ASD al/la nuovo/a socio/a e il suo nominativo sarà annotato nel Libro dei Soci. In caso di rigetto motivato della domanda da parte del Consiglio Direttivo, comunicato entro il termine di cui al primo comma o ad essa non sia data risposta entro lo stesso termine, l'interessato/a potrà presentare ricorso al Presidente entro trenta giorni dalla comunicazione del rigetto ovvero dallo scadere dei termini di cui al primo comma. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione entro e non oltre 14 giorni.

Articolo 7

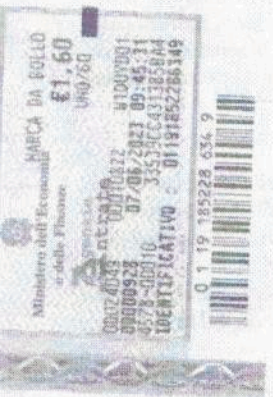
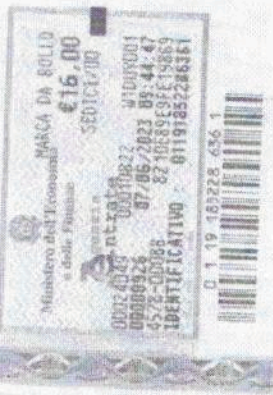
L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati. Gli/le soci/e hanno diritto a: frequentare la sede dell'Associazione e partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione; riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione e concorrere all'elaborazione del programma; discutere ed approvare i rendiconti; eleggere ed essere eletti/e componenti degli organismi dirigenti, di garanzia e di controllo; esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo; approvare le modifiche allo statuto nonché l'adozione e la modifica dei regolamenti. Hanno diritto di voto in Assemblea i/le soci/e che siano iscritti/e da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea.

Articolo 8

Il/la socio/a è tenuto/a a: rispettare lo statuto, i regolamenti, le delibere degli organi sociali; versare alle scadenze stabilite le quote sociali decise dagli organismi dirigenti; mantenere un'irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell'Associazione e nella frequentazione della sede sociale. In particolare, è obbligo del/la socio/a mantenere una condotta di rispetto verso gli/le altri/e soci/e e verso gli organismi sociali nonché verso il buon nome dell'Associazione, le sue strutture e le sue attrezzature; rimettere la risoluzione di eventuali controversie interne al giudizio degli organismi di garanzia dell'Associazione o, in mancanza, all'Assemblea dei soci; osservare le regole dettate dalle Associazioni nazionali, dalle Federazioni, dagli Enti e dagli organismi ai quali l'Associazione aderisce o è affiliata. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun

[Firma]

[Firma]





caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile. In mancanza di un Regolamento sul tesseramento si fa riferimento al Comitato territoriale ARCI di riferimento.

Articolo 9

La qualifica di socio/a si perde per: decesso; scioglimento dell'Associazione; mancato pagamento della quota associativa annuale; dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo; rifiuto motivato ai sensi del successivo articolo 10 del rinnovo della tessera sociale da parte del Consiglio Direttivo; espulsione o radiazione. Il mancato pagamento della quota associativa annuale nei tempi previsti, a seguito di sollecito di versamento anche collettivo, comporta la decadenza dell'associato senza necessità di alcuna formalità, salvo specifica annotazione sul libro dei soci.

Articolo 10

Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del/la socio/a, secondo la gravità dell'infrazione commessa, mediante il richiamo scritto, la sospensione temporanea, rifiuto del rinnovo della tessera sociale, o l'espulsione o radiazione, per i seguenti motivi: inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; denigrazione dell'Associazione, dei suoi organi sociali, dei/le suoi/e soci/e; l'attentare in qualunque modo al buon andamento della vita dell'Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento; il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee; appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell'Associazione; l'arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all'Associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito; l'arrecare danni morali o materiali ad altro/a socio/a ovvero a terzi in occasioni comunque connesse alla partecipazione alla vita associativa, ovvero adottati condotte che manifestino con evidenza incompatibilità con i valori sociali espressi all'art. 2 del presente statuto.

Articolo 11

Ciascuno dei provvedimenti di cui al precedente articolo 10 dovrà essere reso noto al/la socio/a con comunicazione scritta. Contro ogni provvedimento disciplinare di cui all'art. 10, è ammesso il ricorso entro trenta giorni al Presidente che lo pone all'ordine del giorno della prima Assemblea dei Soci utile, che deciderà in via definitiva.

Patrimonio Sociale

Articolo 12

Il patrimonio sociale dell'Associazione è indivisibile e destinato unicamente, stabilmente e integralmente a supportare il perseguimento delle finalità sociali, dedotte le obbligazioni relative. Esso è costituito da: beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione; eccedenze degli esercizi annuali; erogazioni liberali vincolate, donazioni, lasciti; fondo di riserva; partecipazioni societarie e investimenti in strumenti finanziari diversi, secondo le norme ed i limiti in materia stabiliti dalla vigente normativa ogni altro attivo coerente con i diritti propri di un'associazione senza scopo di lucro e di promozione sociale. Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Articolo 13

Le fonti di finanziamento dell'associazione sono: quote annuali di adesione e tesseramento dei/delle soci/e; proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio; proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti; contributi pubblici e privati; erogazioni liberali; raccolte fondi; ogni altra entrata diversa non sopra specificata.

Articolo 14

L'esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato all'Assemblea dei soci entro il 30 Aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del CTS. Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Organismi dell'Associazione

Articolo 16

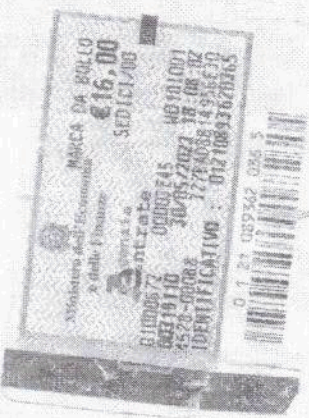
Sono organismi di direzione dell'Associazione: l'Assemblea dei Soci; il Consiglio Direttivo. Tutte le cariche elettive sono gratuite. È organismo di garanzia e controllo: il Collegio dei Sindaci revisori o del Sindaco monocratico qualora dovessero ricorrere presupposti dimensionali ex art. 30, d.lgs. 117/2017. Gli organismi durano in carica quattro anni ed i componenti sono rieleggibili. Tramite Regolamento o apposita delibera ciascun organismo può attivare per le proprie convocazioni modalità di partecipazione mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota purché i partecipanti siano informati della facoltà in sede di convocazione, siano identificabili e siano posti in condizione di intervenire in ogni tempo e votare senza limitazioni derivanti dalla partecipazione da remoto.

Articolo 17

Partecipano all'Assemblea generale dei soci tutti/e i/le soci/e che siano iscritti/e da almeno tre mesi nel Libro dei Soci e abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa. Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, da esporsi nella bacheca della sede sociale almeno quindici giorni prima.

Lucio Pata

marc...





Articolo 18
L'Assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal Presidente per motivi che esulano dall'ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli artt. 20 e 31, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il l'organo di controllo (ove nominato) o almeno un quinto dei/le soci/e aventi diritto al voto. L'Assemblea dovrà aver luogo entro trenta giorni dalla data in cui è richiesta e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Articolo 19

Articolo 19
In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei/le soci/e con diritto di voto, in seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli/le intervenuti/e. Tra la prima e la seconda convocazione intercorrono almeno 24 ore. L'Assemblea delibera sulle questioni poste all'ordine del giorno a maggioranza dei voti dei/le presenti, salvo le eccezioni di cui all'art. 20. Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

Articolo 20

Articolo 20
Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto o al Regolamento proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei/Ile soci/e, è indispensabile la presenza di almeno la metà dei/Ile soci/e con diritto di voto, ed il voto favorevole di almeno un terzo dei/Ile partecipanti. Qualora tuttavia gli associati intendano discostarsi dalle disposizioni codicistiche, occorre ricordare che il principio democratico cui il legislatore ha voluto improntare le forme associative nell'ambito del Terzo settore (come risulta dall'articolo 2, comma 1 lett. a), dall'articolo 4, comma 1 lett. d), dall'articolo 5, comma 1 lett. a) della legge delega, espressamente richiamato negli art.25, comma 2 e 41 comma 7 del codice) e che deve trovare la massima espressione proprio nel funzionamento dell'organo assembleare, impone che l'approvazione delle modifiche dello statuto, "lex specialis" regolatrice del rapporto associativo, sia posta in essere con una procedura rafforzata tale da assicurare un livello di rappresentatività dell'organo deliberante più elevato di quello ordinario") Per le delibere di modifiche consistenti nel recepimento di intervenute novità normative vincolanti è sufficiente, in seconda convocazione, la maggioranza degli intervenuti. Per le delibere di trasformazione, fusione o scissione è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei/Ile soci/e aventi diritto al voto, ed il voto favorevole i quattro quinti dei presenti. Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell'Associazione, valgono le norme di cui all'art. 31.

Articolo 21

Articolo 21
L'Assemblea è presieduta dal/la Presidente dell'Associazione o da un/a socio/a eletto/a dall'Assemblea stessa. Il/la presidente dell'Assemblea propone un/a segretario/a verbalizzante eletto/a in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei/le soci/e presenti con diritto di voto. Per l'elezione degli organi sociali la votazione avviene di norma a scrutinio segreto, secondo le modalità previste dal regolamento. Nelle deliberazioni [di approvazione del bilancio e in quelle] che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto. Il quorum deliberativo, in questi casi, si riduce in numero conseguente. Le deliberazioni assembleari sono riportate sul libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti nella bacheca della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei/le soci/e per la consultazione.

Articolo 22

Articolo 22
L'Assemblea generale dei soci, nei termini di cui all'ultimo comma dell'art. 7: a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali; b) al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci/e, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini; c) nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti; d) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale; e) approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico; f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti; g) delibera sulle modificazioni dello statuto; h) delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari; i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione; l) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale; m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Articolo 23

Articolo 23
Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci, che ne stabilisce il numero, potendo essere composto da un minimo di 5 a un massimo di 7 eletti fra i/le soci/e. Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Articolo 24

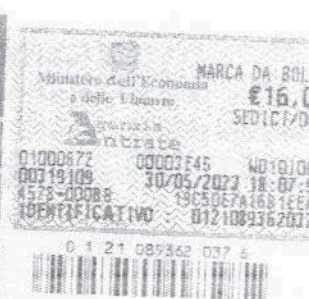
Articolo 24
Il Consiglio Direttivo nell'ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell'attività volontaria di cittadini/e non soci/e, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, secondo quanto previsto dall'art. 4, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall'Assemblea.

Articolo 25

Articolo 25
Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno: - il/la Presidente: ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede il Consiglio; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile; - il/la Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni; - il/la Segretario/a: cura ogni aspetto amministrativo dell'Associazione: redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del Presidente e del Vicepresidente. - il/la Tesoriere/a: tiene la cassa e cura gli aspetti di carattere economico. In caso di dimissioni, decesso o

morning

Fernse mit
Frühzeitl.
Junges Meeres
Vom Zell / 10. Zell.



decadenza di Presidente, Vicepresidente o Segretario è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo proprio componenti in carica, salvo e provvedere alla reintegrazione del componente del Consiglio secondo le norme stabilite all'articolo 28 dello statuto. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alle attività dell'Associazione.

Articolo 26

Compiti del Consiglio Direttivo sono: convocare l'Assemblea dei soci; eseguire le delibere dell'Assemblea; formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea; predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa. Predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS; individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dall'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio; predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale; predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea; all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento; deliberare circa l'ammissione dei/le soci/e, può delegare allo scopo uno/a o più Consiglieri/e; deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei/le soci/e; sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione; stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali; curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo; decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto; presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo. Stabilire la quota associativa annuale ed eventuali contributi associativi a tantum o correnti, a sostegno delle attività sociali. Compiere tutti gli atti di ordinaria o straordinaria amministrazione che non siano, a norma del presente statuto o della legge, attribuiti all'Assemblea dei soci.

Articolo 27

Il Consiglio Direttivo si riunisce di norma una volta al mese, in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso, e straordinariamente quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri/e, o su convocazione del/la Presidente. È da ritenersi valido il Consiglio Direttivo non formalmente convocato in presenza della totalità dei Consiglieri. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei/le Consiglieri/e, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un/a solo/a Consigliere/a. La parità di voti comporta la reiezione della proposta. Delle deliberazioni è redatto verbale a cura del/la Segretario/a, che lo firma insieme al/la Presidente. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei/le soci/e che richiedano di consultarlo.

Articolo 28

I/le Consiglieri/e sono tenuti/e a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il/la Consigliere/a, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il/la Consigliere/a dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Nella prima riunione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza. È facoltà del/la Consigliere/a rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio. Il/la consigliere/a decaduto/a o dimissionario/a può essere sostituito/a, ove esista, dal/la socio/a risultato primo escluso/a dei non eletti all'elezione del Direttivo, diversamente la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade. Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei/le Consiglieri/e. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

Articolo 29

I) L'organo di controllo è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà eletto il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione. L'organo di controllo, in deroga a quanto sopra, potrà essere anche costituito in forma monocratica. In tal caso, l'unico componente dovrà essere dotato dei requisiti professionali di cui all'art. 2397 c.c., come richiamati in forma monocratica. II) Le cariche di consigliere/a e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità. III) Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del d.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. Si applica, in tal caso, il successivo art. 30, comma I, lett. a). IV) Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci. V) I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie

Roberto Rizzo

marionni

Valentina

Francesco Mon

Vanno Pile

Pomero

Franco





sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione dei/le soci/e che richiedano di consultarlo.

Articolo 30

I. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 29, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione potrà incaricare della revisione legale dei conti l'Organo di controllo, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro; ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Norme di Scioglimento

Articolo 31

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS la decisione motivata di scioglimento dell'Associazione deve essere presa da almeno i tre quarti degli associati. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti ad ARCI APS, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS. È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

Disposizioni Finali

Articolo 32

Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma dello statuto nazionale di "ARCI aps", del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.

Il/la Segretario/a

marconi

Il/la Presidente

[Signature]

Francesco Mazzini

Vanda Biletti

Francesca Biletti

Francesca Biletti

[Signature]

marconi



